

Capitolo 3° - PRODOTTI DELLA SILVICOLTURA

Sommario

b) Carbone vegetale (o carbone di legna)

Sezione I – Contratti all'ingrosso

Distinzioni	Art.	26
Qualità	"	27
Contrattazione e prezzo	"	28
Forma del contratto	"	29
Spedizioni a mezzo ferrovia od automezzi: obblighi delle parti	"	30
Luogo di consegna – Verifica della qualità e del peso	"	31
Pesatura e pagamento	"	32
Vizi della merce e conseguenze	"	33

Sezione II – Contratti fra grossisti e “sostrai” (venditori al minuto)

Contrattazione	Art.	34
Luogo di consegna e riconoscimento del peso e della qualità	"	35
Rispedizione fuori piazza	"	36
Pagamento	"	37
Mediazione	"	38

b) Carbone vegetale (o carbone di legna)

Sezione I Contratti all'ingrosso

Art. 26 - Distinzioni.

Il carbone di legna si distingue in "carbone di bosco" e "carbone distillato".

Il "carbone di bosco" è quello fatto col sistema delle vecchie carbonaie; il "carbone distillato" è quello proveniente dalla distillazione del legno.

Il carbone si distingue inoltre in "cannello" e "spacco".

Il "cannello" è quello fatto con legna proveniente da bosco ceduo, con un diametro medio di 5 cm.

Lo "spacco" è quello ottenuto con legna tratta da fusto o ramaglia di grosse piante.

Art. 27 - Qualità.

E' di qualità forte il carbone che proviene da piante di essenza forte, come il faggio, la rovere, il leccio, il cerro, il carpino, il frassino; è di qualità dolce quello che proviene da piante di essenza dolce, come il pino, l'abete, il castagno, il nocciolo, ecc.

Art. 28 - Contrattazione e prezzo.

Il carbone di legna si contratta in base alla qualità ed alla provenienza. Il prezzo si stabilisce per 100 kg.

Si contrattano anche a numero partite di carbone già confezionate in sacchetti di carta; in tal caso la tolleranza di differenza peso può variare sino al massimo del 5 % in più o in meno.

Art. 29 - Forma del contratto.

La contrattazione si fa tanto per iscritto che verbalmente.

Art. 30 - Spedizioni a mezzo ferrovia od automezzi: obblighi delle parti.

Nelle spedizioni a mezzo ferrovia, il venditore ha l'obbligo di cospargere la parte superiore del carico con latte di calce e di caricare i vagoni in modo tale da consentire l'applicazione della tariffa ridotta.

Il carbone è caricato alla rinfusa.

Se è spedito in sacchi di dichiarata proprietà del venditore, il compratore ha l'obbligo di restituirglieli franchi di porto, alla stazione di partenza della merce, entro 8 giorni dall'arrivo.

Se la spedizione avviene a mezzo autocarri o carri, la merce deve essere insaccata.

Art. 31 - Luogo di consegna - Verifica della qualità e del peso.

Nelle spedizioni a mezzo carri o autocarri la consegna ha luogo al

magazzino del compratore, dove se ne verifica la qualità e il peso, con la pesa del compratore o con quella pubblica più vicina.

Art. 32 - Pesatura e pagamento.

Circa la determinazione del peso e le modalità della pesatura e del pagamento, si seguono gli stessi usi vigenti per la legna da ardere.

Art. 33 - Vizi della merce e conseguenze.

Il compratore può chiedere un'equa riduzione del prezzo e, nei casi più gravi, la risoluzione del contratto per colpa del venditore:

- a) se la carbonizzazione non è completa;
- b) se il carbone è eccessivamente sminuzzato;
- c) se il carbone è stato caricato bagnato.

Sezione II

Contratti fra grossisti e "sostrai" (venditori al minuto)

Art. 34 - Contrattazione.

I contratti fra grossisti e "sostrai" si fanno in seguito a visita della merce in stazione, sul vagone, o al magazzino del venditore.

Art. 35 - Luogo di consegna e riconoscimento del peso e della qualità.

In stazione o in magazzino ha luogo la consegna della merce ed il riconoscimento del peso e della qualità.

La pesa adoperata è quella pubblica o quella del venditore.

Nella vendita di vagoni completi in stazione, si usa trattare secondo il peso riconosciuto o dichiarato nella stazione di partenza (origine).

Art. 36 - Rispedizione fuori piazza.

Se la merce deve essere spedita fuori piazza a mezzo della ferrovia, il peso base è quello della stazione di partenza (origine) ed è inteso che la merce viaggia per conto dell'acquirente.

Art. 37 - Pagamento.

Le modalità di pagamento della merce venduta a "sostraio" della piazza si convengono caso per caso. In mancanza di ciò, il pagamento si intende per contanti alla consegna.

Art. 38 - Mediazione.

La provvigione d'uso per la compravendita del carbone di legna è del 2 % ed è dovuta dal solo venditore.